



REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – BANDO MISURA 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.1. – Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori

Obiettivi

La misura intende favorire l'insediamento di giovani agricoltori per garantire il ricambio generazionale nelle imprese agricole marchigiane.

Destinatari del bando

Giovani Agricoltori, di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

Annualità

2017

Dotazione finanziaria assegnata

Euro 8.000.000,00 sottomisura 6.1
Euro 13.300.000,00 sottomisura 4.1
Euro 5.000.000,00 sottomisura 6.4.A

Scadenza per la presentazione delle domande

28/04/2017 ore 13,00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Andrea Sileoni – Funzionario del *Servizio Ambiente e Agricoltura*

Telefono 071-806.3751 – **Indirizzo mail:** andrea.sileoni@regione.marche.it

ALLEGATO A

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	7
3. Ambito territoriale	7
4. Dotazione finanziaria	7
5. Descrizione del tipo di intervento	8
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	8
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	8
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	10
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	12
5.2 Tipologia dell'intervento	19
5.2.1 <i>Aiuto all'avviamento della nuova impresa</i>	19
5.2.2 <i>Finanziamento del piano di sviluppo aziendale con altre misure del PSR</i>	20
5.3 Spese ammissibili	21
5.3.1 <i>Spese ammissibili per la misura 6.1</i>	21
5.3.2 <i>Spese ammissibili per le altre misure del Pacchetto Giovani</i>	22
5.3.3 <i>Entità dell'aiuto all'avviamento della nuova impresa</i>	22
5.3.4 <i>Entità degli aiuti delle misure del piano di sviluppo aziendale</i>	22
5.4 Selezione delle domande di aiuto	22
5.4.1 <i>Criteri utilizzati per la selezione delle domande</i>	22
5.4.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	25
6. Fase di ammissibilità	25
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	25
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	25
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	26
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità</i>	26
6.1.4 <i>Documentazione prevista per accedere al sostegno delle misure attivate a pena di inammissibilità</i>	26
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	28
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	28
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	29
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	30
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	30
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	31
7. Fase di realizzazione e pagamento	31
7.1 Variazioni progettuali	32
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	32

7.1.2	<i>Documentazione da allegare</i>	32
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande</i>	33
7.2	Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali	33
7.3	Domanda di pagamento dell'anticipo	34
7.3.1	<i>Presentazione delle domande</i>	34
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	34
7.4	Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	35
7.4.1	<i>Presentazione delle domande</i>	35
7.4.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	36
7.5	Domanda di pagamento di saldo	36
7.5.1	<i>Presentazione delle domande</i>	36
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	39
7.6	Impegni dei beneficiari	39
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i>	40
7.7	Controlli e sanzioni	41
7.8	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	41
7.9	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	42

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: la disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti all'insediamento.¹

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

Beneficiario: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

Cantierabilità: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.)

Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Capo azienda: responsabile o coresponsabile civile e fiscale di un'impresa agricola con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Comitato di Coordinamento di Misura (CCM): comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

Conto Corrente Dedicato: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato in via esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi del Reg. UE 1305/2013 art. 66 lettera C punto i) e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).

Contributo alle sottomisure attivate: sostegno riconosciuto al beneficiario del Pacchetto Giovani con riferimento alle sottomisure attivate.

Decisione individuale di concedere il sostegno: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

Decorrenza dell'insediamento: la data in cui inizia l'insediamento dell'azienda, che coincide:

¹ agricoltore in attività: ai sensi del DM MIPAAF prot. 6513 del 18 novembre 2014 sono considerati agricoltori in attività i soggetti che dimostrano uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

- ✓ con la data di iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale “imprese agricole” o “piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti”, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le imprese individuali
- ✓ con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone, o di socio amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative, qualora le stesse risultino già iscritte alla sezione speciale “imprese agricole” della C.C.I.A.A.

Domanda di aiuto: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale².

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Giovane agricoltore: soggetto (persona fisica) di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (art.2 lett. n del Reg. UE 1305/2013).

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP): Per ottenere la qualifica è necessario dimostrare il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all’attività agricola, ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dall’attività agricola. Nel caso in cui l’imprenditore operi in zona svantaggiata di cui all’art. 17 del Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%. (art. 1 D.lgs 99/2004 e art. 1 D.lgs 101/2005).

Impresa in Difficoltà: l’impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:³

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate⁴;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁵;

²Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all’ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

³ Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

⁴ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

Insedimento: processo che inizia nel momento in cui il giovane agricoltore acquisisce per la prima volta la titolarità dell'azienda (capo azienda) e si conclude con l'attuazione del Piano aziendale.

Insedimento plurimo: insediamento di più giovani nell'ambito della stessa società.

Micro impresa: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

Pacchetto Giovani: modalità di progettazione integrata della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" che consente al giovane di beneficiare contestualmente del premio all'avviamento e del contributo previsto dalle sottomisure attivate (M. 1.1, M. 2.1, M. 4.1, M. 6.4A).

Piano aziendale: piano che il giovane agricoltore deve presentare contestualmente alla domanda di aiuto da cui emerge la situazione iniziale dell'azienda, le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo della stessa, il piano degli investimenti e le eventuali sottomisure attivate. Il piano è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n 807/2014.

Piccola impresa: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

Premio all'avviamento: sostegno erogato con la sottomisura 6.1 quale aiuto all'avviamento di imprese condotte da giovani agricoltori.

Produzione Standard (PS): Potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base del valore medio delle produzioni agricole aziendali, relative alle coltivazioni e agli allevamenti, come prevede il Regolamento (CE) n. 1242/2008.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

⁵ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA) La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

Sostegno: l'insieme del premio all'avviamento e del contributo relativo alle sottomisure attivate.

Utenti Macchine Agricole (ex UMA): soggetti cui viene erogata l'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica sulla base di quanto disposto dal DM 454/2001⁶.

Unità di Lavoro Aziendale (ULA): una Unità di Lavoro Aziendale (ULA) corrisponde a 1.800 ore/anno di lavoro in azienda. Ai fini dei bandi del PSR sono utilizzate tabelle standard⁷ di correlazione tra le diverse attività aziendali e le ore necessarie al loro svolgimento in un anno.

2. Obiettivi e finalità

La misura si pone l'obiettivo di favorire l'insediamento di giovani agricoltori nel settore agricolo marchigiano al fine di migliorare la competitività delle imprese, grazie alla maggiore dinamicità e propensione agli investimenti dei giovani imprenditori.

L'insediamento viene sostenuto mediante un aiuto all'avviamento (sottomisura 6.1) e con l'opportunità di accedere contestualmente a misure che supportano l'acquisizione delle necessarie competenze tecniche e la realizzazione degli investimenti strutturali in azienda (M. 1.1, M.2.1, M. 4.1, M. 6.4A).

Elemento fondamentale dell'insediamento è la realizzazione di un piano di sviluppo che garantisca una innovazione aziendale, sia essa tecnologica o no, ovvero orientata alla competitività o alla tutela dell'ambiente o alla prevenzione o mitigazione dei cambiamenti climatici.

Ai beneficiari in posizione utile in graduatoria sarà garantita la concessione di tutti gli aiuti relativi alle misure indicate nella domanda di aiuto tra quelle previste nel "pacchetto giovani" del presente bando, fatte salve le condizioni di accesso previste dai relativi bandi regionali.

3. Ambito territoriale

La Misura si applica su tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari ad **€ 26.300.000,00**

⁶ DM 454/2001 – "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica."

⁷ Allegato 1 (con esclusione della sezione B) e 2 al Regolamento Regionale 04 novembre 2013, n. 6 "Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21.

- Tabella relativa alla gestione finanziaria del pacchetto giovani

Misure	Dotazione massima per ciascuna misura
	Anno 2017
Misura 4.1	8.000.000,00
Misura 6.1.	13.300.000,00
Misura 6.4.A (*)	5.000.000,00
Dotazione massima pacchetto	26.300.000,00

(*) la dotazione è complessiva per tutte le azioni ammesse al sostegno: 1) Agriturismo; 2) Agricoltura Sociale (Agrinido e longevità attiva); 3) Trasformazione di prodotti agricoli solo come input.

Nella tabella sono riportate le dotazioni massime per ciascuna misura e la dotazione totale per il pacchetto giovani. Si potrà pertanto scorrere in graduatoria fino a che non verrà superata l'intera dotazione assegnata al pacchetto giovani o le dotazioni massime assegnate alle singole misure.

Il 10% della dotazione finanziaria disponibile è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione per la costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

Le economie derivanti dal fondo di riserva vengono utilizzate per i bandi successivi al loro effettivo accertamento, quantificabile dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi o l'esito favorevole dei ricorsi proposti.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La concessione dei contributi è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea e del Consiglio Regionale delle modifiche proposte al PSR e alla conclusione dell'iter di approvazione del PNS dell'OCM vino, pertanto i richiedenti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda:

- di riconoscere di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea qualora, con provvedimenti collegati all'attuazione del PSR, venissero apportate modificazioni o introdotte disposizioni tali da ridurre il livello dell'aiuto o da non consentire l'erogazione dei sostegni e contributi già richiesti ed eventualmente approvati e concessi, anche se relativi ad insediamenti ed investimenti già effettuati;
- di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi.

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

L'aiuto all'insediamento di cui al presente bando può essere concesso ai giovani imprenditori che al momento della presentazione della domanda rispettano le seguenti condizioni:

- 1) hanno una **età compresa fra i 18 anni** (compiuti) e i **40 anni** (non compiuto il quarantunesimo anno);

- 2) sono insediati, per la prima volta, in qualità di capo azienda **da non più di 24 mesi**. A tal fine la data di riferimento è costituita dalla data di iscrizione alla CCIAA per le ditte individuali e di acquisizione della qualifica di amministratore nel caso di insediamento in società già iscritte nella sezione speciale “imprese agricole”;
- 3) possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate. La competenza professionale è dimostrata con il possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - ✓ un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o diploma assimilabile, o un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l’agricoltura o ad essi parificati;
 - ✓ un’esperienza almeno biennale come lavoratore agricolo (operaio agricolo, bracciante, o coadiuvante di impresa agricola familiare) accompagnata da attività formativa professionale della durata complessiva di almeno 100 ore con verifica finale. A tal fine si considerano validi soltanto i corsi formativi, specifici per giovani agricoltori, finanziati con il PSR Marche.Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possieda adeguate qualifiche e competenze professionali, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, per acquisirle tramite le azioni di formazione e consulenza previste e descritte nel piano di sviluppo aziendale.
- 4) risultano regolarmente iscritti all’ INPS – gestione agricola, anche con riserva;
- 5) sono in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E. o status parificato.

Per primo insediamento, in qualità di capo dell’azienda, si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un’impresa agricola in qualità di:

- 1) titolare di un’impresa agricola individuale;
- 2) amministratore unico oppure insieme ad altri eventuali amministratori giovani agricoltori (insediati da meno di 5 anni), di società di persone avente per oggetto l’esercizio esclusivo di attività agricola;
- 3) socio amministratore unico o delegato di società di capitale avente per oggetto l’esercizio esclusivo di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
- 4) socio amministratore unico o delegato di società cooperativa avente per oggetto l’esercizio esclusivo di attività agricola.

I requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono essere posseduti anche in eventuali società controllanti o collegate.

Il giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda in una società agricola preesistente, se già socio della stessa, non deve avere mai acquisito la qualifica di socio amministratore e/o di socio con potere di firma, pena l’esclusione della domanda.

L’inizio dell’insediamento è determinato:

- dalla data di iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale “imprese agricole” o “piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti”, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le imprese individuali;
- dalla data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o di socio amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative, qualora le stesse risultino già iscritte nella sezione speciale “imprese agricole” della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Se la data di iscrizione alla sezione speciale “imprese agricole” è successiva alla

data di assunzione della carica di amministratore, allora l'inizio dell'insediamento è determinato dalla data di iscrizione alla sezione speciale "imprese agricole".

Il sostegno all'avviamento è concesso anche se il giovane agricoltore non si insedia come il "solo" capo azienda. In ogni caso deve essere assicurato il controllo dell'azienda da parte dei beneficiari sia da soli o congiuntamente con altri giovani agricoltori (insediati da meno di 5 anni). In particolare:

1. nel caso di insediamento in una società di persone, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di amministratore e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno;
2. nel caso di insediamento in una società di capitali, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di socio amministratore e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno; inoltre i beneficiari devono possedere quote di capitale sociale sufficienti ad assicurare loro la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
3. nel caso di insediamento in una cooperativa agricola, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di amministratore e legale rappresentante della cooperativa per tutta la durata dell'impegno.

I requisiti di cui ai punti 2 e 3 devono essere posseduti anche in eventuali società controllanti o collegate.

Nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedia come unico capo di azienda le condizioni di accesso rimangono identiche. In ogni caso i giovani agricoltori debbono avere il controllo dell'azienda. Quindi il premio verrà riconosciuto a condizione che gli stessi esercitino pieno potere decisionale (potere di rappresentanza ordinaria e straordinaria), in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale.

Laddove una persona giuridica sia, da sola o congiuntamente, controllata da un'altra persona giuridica i requisiti di cui sopra si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.

Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza (firma congiunta) nella gestione della stessa, fermo restando che è possibile erogare al massimo **n. 1 premio per azienda** e che tutti i giovani agricoltori dovranno possedere i requisiti soggettivi richiesti per l'insediamento come unico capo dell'azienda e rispettare le medesime condizioni.

Le società dovranno avere una durata di almeno **8 anni** a partire dalla decisione individuale di concedere il sostegno al giovane imprenditore ed avere per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva.

La fine dell'insediamento è identificata con l'attuazione del piano aziendale il cui inizio è successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

5.1.2 Requisiti dell'impresa

Le imprese oggetto del nuovo insediamento, al momento della presentazione della domanda, devono risultare:

- 1) un'impresa non in difficoltà (cfr Definizioni);

- 2) una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- 3) iscritte al Registro delle imprese, sezione speciale “imprese agricole” o “piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti”, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In caso di più sedi, la sede principale di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve ricadere nelle Marche. In ogni caso gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio della Regione Marche e la superficie aziendale ricadente nel territorio regionale dovrà da sola garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità.
- 4) iscritte all’Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale);
- 5) in possesso di conto corrente dedicato in via esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR (solo in caso di adesione alla misura 4.1 o 6.4A ai sensi del Reg. UE 1305/2013 art. 66 lettera C punto i);
- 6) devono avere una produzione standard:
 - ✓ pari ad almeno **12.000,00** Euro per le aziende ricadenti nelle zone C3 e D così come individuate dal PSR Marche 2014-2020. A tal fine l’80% della SAU deve ricadere in tali aree. Sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino);
 - ✓ pari ad almeno **16.000,00** Euro per le aziende ricadenti in altre zone;
 - ✓ inferiore a **200.000** Euro per tutte le aziende.

Il dimensionamento in termini di standard output è determinato nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - 2010 Regione Marche (all. 1). Il Piano Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di aiuto. Se in fase istruttoria verranno riscontrate differenze fra quanto dichiarato in domanda di aiuto e quanto riportato nella Domanda Unica di Pagamento (DUP) relativa all’annata agraria in corso, la PS verrà modificata e ricondotta a quanto dichiarato con la DUP. In ogni caso il richiedente dovrà dimostrare che la coltura indicata nel piano colturale sia andata a buon fine e venga utilizzata per lo scopo previsto (es colture porta seme, officinali, ecc.). Con apposito atto dell’A.d.G. sono definiti i valori di produzione standard per le tipologie di coltura/allevamento non ricomprese nella suddetta tabella, attraverso la comparazione con tipologie assimilabili in essa presenti. Colture/allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti dal PSA che non siano riconducibili secondo la suddetta Tabella alle tipologie valorizzate da INEA non potranno essere computati. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie. Per il calcolo dello Standard Output si fa riferimento alla metodologia illustrata dall’Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (all. 3).

Per quanto riguarda le superfici agricole, ai fini del suddetto calcolo sono prese in considerazione soltanto quelle di cui l’impresa ha la disponibilità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione alla presente Misura.

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

1. titolo di proprietà;
2. titolo di usufrutto;
3. un contratto di affitto scritto e registrato;

4. un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra-menzionate. Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

LIMITI E DIVIETI

- ✓ Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare. Si considera frazionamento aziendale la cessione parziale dei fondi condotti in proprietà, usufrutto e enfiteusi a favore di parenti fino al 2 grado (figli/nipoti) e affini fino al 1 grado (generi/nuore). Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge qualora quest'ultimo risulti già titolare di impresa agricola. Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi, qualora uno dei due sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'insediamento in una società preesistente qualora fra i soci amministratori figure l'altro coniuge.
- ✓ Nel corso di durata del vincolo alla conduzione diretta da parte del giovane non sono consentite operazioni di subentro, fusioni o incorporazioni societarie, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalla norma comunitaria.
- ✓ Non è consentito il co-insediamento di nuovi soggetti durante l'arco temporale di realizzazione del PSA, fatti salvi i casi di forza maggiore.
- ✓ Si precisa altresì che, qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di responsabilità del nuovo insediato potrà risultare condiviso equamente con il soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quelle di pluri-insediamento contestuale.

5.1.3 Requisiti del progetto

Le imprese oggetto del nuovo insediamento, al momento della presentazione della domanda, devono presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola (business plan). Il piano aziendale è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 5.4.1 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di premio.

Il piano aziendale deve risultare conforme all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n 807/2014, deve dimostrare la validità del progetto di insediamento ed i suoi contenuti rispondere a quanto di seguito indicato. Da tale piano aziendale deve inoltre risultare che la situazione aziendale ad insediamento concluso, dovrà garantire la piena occupazione di almeno una unità lavorativa aziendale (ULA).

Il PSA dovrà necessariamente risultare avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto, ma entro 9 mesi decorrenti dalla data di assunzione della decisione individuale di concessione del premio.

Detta condizione sarà verificata sulla base dei seguenti elementi:

- a) in caso di azioni volte ad aumentare la dimensione fisica dell'azienda agricola, si farà riferimento alla data di stipula dei contratti giustificativi del possesso dei nuovi terreni (esclusi quindi quelli costituenti la consistenza aziendale al momento della domanda);
- b) in caso di azioni volte al riorientamento produttivo verso la qualità delle produzioni, si farà riferimento alla data di notifica all'ente certificatore;
- c) in caso di previsione di frequenza a corsi di formazione aggiuntivi a quelli necessari per il raggiungimento della sufficiente capacità professionale, si farà riferimento alla data di avvio degli stessi;
- d) in caso di acquisto di beni/servizi diversi da quelli di cui ai punti precedenti, si farà riferimento alla data del documento di trasporto (DDT) o alla fattura accompagnatoria o alla data di pagamento di eventuali acconti/anticipi, se antecedente. Non rientrano nella presente categoria le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione del PSA e del PI, quali onorari di professionisti e consulenti;
- e) nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, si farà riferimento alla data di inizio dell'attività comunicata al Comune competente, quale risultante dal relativo titolo autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente;
- f) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc.), si farà riferimento alla data della comunicazione d'inizio dei lavori inoltrata alla SDA competente o, in alternativa, alla dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

Il mancato rispetto anche solo di una tra le suddette condizioni determina la inammissibilità del PSA nel suo complesso e conseguentemente la decadenza della domanda di premio, nonché di quella di contributo eventualmente collegata in modalità "pacchetto giovani".

Nell'ipotesi di reiterazione di una domanda di aiuto nei casi di cui al paragrafo 5.3 il PSA potrà risultare avviato in data successiva a quella di presentazione della prima domanda di aiuto.

Il piano aziendale dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione del soggetto richiedente e della situazione iniziale dell'azienda oggetto di insediamento;
- descrizione degli obiettivi di sviluppo dell'azienda, nei 3 anni interessati dal piano e se del caso le modalità di raggiungimento del livello minimo di occupazione aziendale al termine del piano;
- la descrizione delle tappe fondamentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi e loro temporizzazione annuale. La verifica del mancato raggiungimento di tali obiettivi annuali non determina una revoca dell'aiuto, ma costituisce per l'imprenditore un elemento di eventuale criticità gestionale;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, con particolare riferimento a:
 - fabbisogno di formazione/consulenza del giovane imprenditore in modo particolare sulle tematiche ambientali. Nei casi di carenza formativa, in funzione del requisito della capacità

professionale, il PSA dovrà obbligatoriamente contenere la previsione della formazione necessaria al raggiungimento di detta capacità;

- investimenti previsti (programma analitico degli investimenti comprensivo di cronoprogramma);
- modalità di erogazione del contributo (anticipo-SAL- Saldo) e sua temporizzazione annuale.
- ogni altra azione ritenuta necessaria per lo sviluppo aziendale;
- indicazione delle misure del PSR, oltre alla presente, a cui si intende accedere tra quelle previste nel pacchetto giovani del presente programma. Si precisa che le misure M4.1 e M6.4A possono essere inserite nella domanda di aiuto solo nel caso in cui i relativi bandi di riferimento siano stati approvati e pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Per risultare ammissibile il piano aziendale deve:

1. dimostrare una evoluzione evidente dell'azienda verso una maggiore competitività, attraverso il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - a) **aumento sensibile della dimensione economica dell'azienda.** Tale condizione è considerata rispettata nel caso di un aumento della Produzione Standard CRA-INEA di oltre il **30%** ottenuto con un investimento di almeno 25.000 Euro attraverso le seguenti possibili azioni previste dal piano stesso:
 - ✓ conversione di una superficie a seminativo ad una coltura permanente, mediante investimenti realizzati nell'ambito del piano di sviluppo aziendale;
 - ✓ aumento del potenziale di allevamento aziendale, attraverso investimenti realizzati nell'ambito del piano di sviluppo aziendale;
 - ✓ acquisto di superfici agricole;
 - b) **orientamento produttivo verso la qualità delle produzioni biologiche.** Tale condizione è considerata rispettata nei seguenti casi:
 - ✓ introduzione in azienda della certificazione biologica o suo mantenimento sul 100% delle produzioni aziendali, sia animali che vegetali.
 - c) **riorientamento produttivo con l'acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione.** Tale condizione è considerata rispettata nei seguenti casi:
 - ✓ aumento, in termini di produzione standard (PS), della capacità produttiva aziendale reale (nel calcolo della PS sono incluse tutte le attività di trasformazione già in essere ed escluse le attività connesse) di oltre il 40% ottenuto con un investimento di almeno 25.000,00 Euro attraverso le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali previste dal piano di sviluppo aziendale;
 - d) **introduzione economicamente significativa di attività di diversificazione o multifunzionalità di cui alla misura 6.4A in azienda.** Tale condizione è considerata rispettata, nel seguente caso:
 - ✓ aumento di oltre il **30%** della incidenza delle attività di diversificazione o di multifunzionalità sul totale della produzione aziendale reale (prodotti trasformati e attività connesse incluse), tramite investimenti realizzati nell'ambito del piano di sviluppo aziendale di almeno 25.000,00 Euro . La produzione agricola e le produzioni non agricole sono misurate in termini di Produzione Standard;

e) **azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici (forte risparmio di acqua e/o energia e/o investimenti non produttivi funzionali a tali obiettivi).** Tale condizione è considerata rispettata, con la realizzazione di almeno 25.000,00 Euro di investimenti per le seguenti finalità :

- ✓ conversione di sistemi di irrigazione per scorrimento o a pioggia attuati su almeno il **30%** della superficie agricola aziendale, in sistemi di microirrigazione su una pari superficie aziendale. Il raggiungimento della priorità è dimostrato con la realizzazione di un impianto in grado di servire contemporaneamente tutta la superficie oggetto di conversione;
- ✓ investimenti aziendali pari ad almeno l'**80%** della Produzione Standard aziendale reale (prodotti trasformati e attività connesse incluse), strettamente finalizzati al risparmio energetico, tra quelli indicati nella seguente tabella:

Investimenti finalizzati al risparmio energetico				
Coibentazione fabbricati: Gli interventi di coibentazione di un fabbricato riguardano sostanzialmente l'isolamento dei componenti opachi verticali e orizzontali e la sostituzione dei componenti finestrati. Per poter ottenere la priorità l'edificio deve essere dotato di impianti di riscaldamento/raffrescamento ed un tecnico abilitato deve certificare che sono garantiti i parametri minimi previsti per ottenere lo sgravio fiscale del 55% (vedi tabella sotto riportata), naturalmente lo sgravio fiscale non è cumulabile con la richiesta di contributo sulla mis 4.1 e 6.4.				
	Zone climatiche	DPR 59/09 U_{limite} (W/m²K)	55% U_{limite} (W/m²K)	CONTO ENERGIA TERMICO U_{limite} (W/m²K)
COPERTURE	A	0.38	0.32	0.27
	B	0.38	0.32	0.27
	C	0.38	0.32	0.27
	D	0.32	0.26	0.22
	E	0.30	0.24	0.20
	F	0.29	0.23	0.19
PAVIMENTI	A	0.65	0.6	0.50
	B	0.49	0.46	0.38
	C	0.42	0.40	0.33
	D	0.36	0.34	0.28
	E	0.33	0.30	0.25
	F	0.32	0.28	0.23
PARETI	A	0.62	0.54	0.45
	B	0.48	0.41	0.34
	C	0.40	0.34	0.28
	D	0.36	0.29	0.24
	E	0.34	0.27	0.23
	F	0.33	0.26	0.22
CHIUSURE TRASPARENTI	A	4.6	3.7	3.08
	B	3.0	2.4	2.00
	C	2.6	2.1	1.75
	D	2.4	2.0	1.67
	E	2.2	1.8	1.50
	F	2.0	1.6	1.33

Efficientamento energetico delle serre: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Serre con alto indice di "mantenimento del calore"; ✓ Pannelli fotovoltaici e caldaie a biomasse ad esclusivo utilizzo della serra stessa.
Sostituzione di coperture in eternit con contestuale installazione di pannelli fotovoltaici (l'impianto deve essere dimensionato alle effettive esigenze aziendali, In ogni caso, la dimensione produttiva non può superare i 250 KW).
Riscaldamento e raffrescamento con impianti a pompe di calore.
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

- ✓ investimenti aziendali non produttivi di cui alla misura 4.4. del PSR Marche 2014-2020, pari ad almeno il **60%** della Produzione Standard aziendale reale (prodotti trasformati e attività connesse incluse);
 - ✓ acquisto di celle frigorifere che utilizzano gas refrigeranti ad azione neutra sui cambiamenti climatici R 744 (CO₂). Il costo dell'investimento deve rappresentare almeno il 60% della Produzione Standard aziendale reale (prodotti trasformati e attività connesse incluse).
- f) **introduzione in aziende zootecniche di standard di benessere degli animali superiore agli obblighi di legge.** Tale condizione è considerata rispettata, nel seguente caso:
- ✓ realizzazione di investimenti aziendali di almeno 25.000,00 Euro che garantiscono il raggiungimento di un livello di benessere degli animali superiore agli obblighi di legge nei seguenti settori: a) gestione igienico sanitaria dei locali di ricovero; b) delimitazione di aree destinate a quarantena ed infermeria; c) miglioramento delle condizioni di stabulazione; d) accesso all'aperto; e) qualità dell'acqua e degli alimenti. Tali investimenti sono realizzati in aziende in cui la Produzione Standard costituita dagli allevamenti zootecnici rappresenta oltre il **30%** del totale della Produzione Standard aziendale reale (prodotti trasformati e attività connesse incluse);
- g) **introduzione in azienda di una rilevante innovazione tecnologica.** Tale condizione è considerata rispettata, nel caso di:
- ✓ investimenti aziendali pari ad almeno il **80%** della Produzione Standard aziendale reale (prodotti trasformati e attività connesse incluse) e comunque non inferiori a 25.000,00 Euro, finalizzati all'introduzione di una o più innovazioni tecnologiche in azienda, tra quelle indicate nella seguente tabella:

Investimenti finalizzati all'introduzione di una o più innovazioni tecnologiche
Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nel vigneto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rimorchi specifici per il trasporto delle uve in acciaio inox e/o refrigerati; ✓ Trattatrici a ruote differenziate o isodiametriche, con dispositivo sterzante anteriore o articolato al centro, dotate di carreggiata ridotta e baricentro basso, di potenza massima inferiore a 75 Kw dotati di cabine con filtri a carboni attivi; ✓ Macchine semoventi, trainate e/o portate specifiche per le fasi di raccolta meccanizzata, potatura, cimatura, legatura, trinciatura e lavorazione del terreno con dispositivi interceppo, spollonatrici; ✓ Macchine per il pirodiserbo; ✓ Irroratrici di prodotti fitosanitari riconducibili ad almeno una delle seguenti

<p>caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Irroratrice a recupero di prodotto di tipo “a tunnel” ✓ Irroratrici in grado di distribuire il prodotto solo in presenza di bersaglio con controllo automatico e ugelli antideriva; ✓ Sistemi ad ultrasuoni per il riconoscimento della pianta da trattare con sistema di blocco automatico dell’erogazione in assenza di vegetazione; ✓ Macchine per la distribuzione dei fitofarmaci con dispositivo elettrostatico; ✓ Sistemi di rilevazione tramite droni dotati di specifici strumenti per la gestione del vigneto.
<p>Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nell’oliveto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Macchine semoventi e/o portate per la raccolta meccanizzata delle olive con reti di raccolta portate. Sono escluse le attrezzature agevolatrici per la raccolta manuale; ✓ Macchine per la potatura meccanica e per la distribuzione dei fitofarmaci a basso volume; ✓ Macchine per il pirodiserbo; ✓ Macchine per la trinciatura e lavorazione del terreno con dispositivi interceppo.
<p>Trattrici dotate di sistema satellitare di localizzazione per agevolare le operazioni di distribuzione dei fertilizzanti e fitofarmaci.</p>
<p>Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nei frutteti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Trattrici a ruote, differenziate o isodiametriche, con dispositivo sterzante anteriore o articolato al centro, dotate di carreggiata ridotta e baricentro basso, di potenza massima inferiore a 75 Kw, dotati di cabine con filtri a carboni attivi; ✓ Macchine per diradamento meccanizzato; ✓ Reti antigrandine fotoselettive; ✓ Carri raccolta semoventi compresi quelli con dispositivi agevolatori a nastro; ✓ Irroratrici di prodotti fitosanitari con caratteristiche riconducibili a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistemi per il recupero del prodotto che oltrepassa la vegetazione; ✓ Irroratrici in grado di distribuire il prodotto solo in presenza di bersaglio; ✓ Sistemi ad ultrasuoni per il riconoscimento della pianta da trattare con sistema di blocco automatico dell’erogazione in assenza di vegetazione; ✓ Macchine per la distribuzione dei fitofarmaci con dispositivo elettrostatico. ✓ Macchine per il pirodiserbo; ✓ Macchine per la trinciatura, spollonatura e lavorazione del terreno con dispositivi interceppo.
<p>Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali delle colture orticole:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Macchine per la sarchiatura automatica delle colture in unico passaggio e senza ausilio di manodopera; ✓ Macchine agevolatrici per la raccolta degli ortaggi; ✓ Macchine per la raccolta meccanizzata degli ortaggi da destinare al consumo fresco.
<p>Investimenti volti a favorire la produzione e la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione, quali:</p>

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Linee di semina automatiche e semiautomatiche; ✓ Invasettatrici; ✓ Camere di germinazione ambienti controllati per la germinazione.
<p>Investimenti finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel settore florovivaistico quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Impianti di irrigazione o fertirrigazione localizzata o a goccia con recupero di liquido e di condensa; ✓ Macchina irroratrice di antiparassitari a scorrimento automatico soprabancali; ✓ Sistemi automatici e computerizzati di controllo dei parametri climatici; ✓ Tecnica del floating che prevede la coltivazione su soluzione nutritiva stagnante, senza substrato, di piante seminate o trapiantate in contenitori di polistirolo o altro materiale plastico; ✓ Tecnica di irrigazione del flusso e riflusso sia a terra che su bancale; ✓ Impianti ad osmosi inversa o a resine scambiatrici di ioni per la desalinizzazione delle acque irrigue.
<p>Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dell'uso dei mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci), attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione che utilizzano sistemi di guida mediante sistemi di rilevazione GPS (o analoghi).</p>
<p>Macchine per la raccolta e la gestione delle patate e dei sarmenti da utilizzare come biomassa per il riscaldamento.</p>
<p>Impianti di irrigazione a basso volume comandati da una centralina collegata a sensori di campo per la rilevazione dei fabbisogni idrici delle colture.</p>
<p>Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antinsetto.</p>
<p>Impianti per lo stoccaggio delle produzioni aziendali, con tecnologie che consentono di evitare l'utilizzo di sostanze chimiche (atmosfera controllata-tecnologia del freddo-sistema a sacconi).</p>
<p>Macchine innovative per la mungitura meccanica che favoriscono l'abbattimento della carica batterica.</p>
<p>Impianti di alimentazione animale automatizzati per la distribuzione della razione giornaliera / capo.</p>

2. prevedere che il/i giovane/i acquisisca la qualifica di "agricoltore inattività" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro **18 mesi** dall'insediamento;
3. conseguire un punteggio di merito, sulla base dei criteri di priorità descritti nella Tabella di cui al successivo paragrafo 5.4.1, non inferiore a **0,20** ottenuto con i soli criteri A, B e C.

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PSA

Il PSA dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- ✓ ogni investimento potrà concorrere ad un solo obiettivo;
- ✓ l'ipotesi di Standard Output conseguibile al termine del PSA dovrà essere verificabile sulla base delle colture/consistenza zootecnica effettivamente costituenti il Piano colturale aziendale nell'ultimo anno di attuazione del PSA.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PSA

Il piano deve avere un profilo temporale max. di tre anni (salvo eventuali deroghe concesse - max. un anno) dalla data della decisione individuale di concedere il sostegno, al termine dei quali andrà verificato il rispetto degli obiettivi individuati.

ULTERIORI LIMITAZIONI, VINCOLI E PREROGATIVE

Con riferimento al PSA sono identificati i seguenti ulteriori vincoli, limitazioni e prerogative:

- ✓ qualora al PSA sia collegato un Piano di Investimenti (PI) che faccia riferimento ad investimenti necessari per ottemperare a requisiti comunitari vigenti, è dato un termine non superiore a **24 mesi** dall'insediamento per adeguare l'azienda a detti requisiti; la rispondenza a tale termine sarà verificata in sede di accertamento finale sulla completa e corretta realizzazione del PSA. In caso di riscontro negativo il premio ed il contributo saranno revocati e gli importi eventualmente già liquidati saranno recuperati;
- ✓ in caso di azienda con produzioni vitivinicole, al termine del PSA questa dovrà essere in regola con i diritti di reimpianto, o comunque aver effettuato gli investimenti nel rispetto del vigente regime autorizzatorio;
- ✓ qualora il PSA preveda l'accesso contemporaneo alle misure 4.1. e 6.4A. per il finanziamento di investimenti ammissibili e coerenti con i fabbisogni aziendali, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle relative domande di finanziamento. La decadenza della domanda sulla misura 6.1 costituirà motivo dell'inammissibilità della domande correlate del "pacchetto giovani" e della revoca del contributo eventualmente già concesso.

Criteria per verificare l'incremento di Dimensione Economica dell'azienda

L'incremento di Dimensione Economica dell'azienda (D.E.), espresso in Standard Output (o Produzione Standard), si valuta in base alla situazione aziendale conseguente alla realizzazione del PSA presentato dal giovane contestualmente alla domanda di aiuto.

L'incremento di D.E. dovrà essere dimostrato mediante raffronto tra la D.E. di partenza e quella conseguita successivamente al completamento del PSA. Detta D.E. sarà calcolata per la situazione *ex ante* sulla base delle colture/allevamenti risultanti dal Piano colturale e consistenza zootecnica presenti al momento della domanda, per la situazione *ex post* in base alla situazione prevista e conseguita ad avvenuta realizzazione del PSA. Il Piano Colturale e la consistenza zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di aiuto / pagamento se confermate con la DUP. In ogni caso il richiedente dovrà dimostrare che la coltura indicata nel piano colturale sia andata a buon fine e venga utilizzata per lo scopo previsto (es colture porta seme, officinali, ecc.). Per il calcolo della PS iniziale (requisito di accesso) è possibile utilizzare solo i valori standard CRA- INEA (all. 1), mentre per il calcolo della PS finale è possibile utilizzare sia i valori standard CRA- INEA (all. 1) che quelli regionali (all. 2).

5.2 Tipologia dell'intervento

5.2.1 Aiuto all'avviamento della nuova impresa

La misura prevede la concessione di un **aiuto all'avviamento** per l'insediamento di "giovani agricoltori" che si impegnano a proseguire l'attività agricola, in qualità di capo azienda, per almeno **8 anni** dalla decisione individuale di concessione del sostegno.

L'aiuto viene concesso nell'ambito di un "pacchetto giovani" finalizzato ad attuare un piano di sviluppo aziendale, che deve essere **avviato entro nove mesi** dalla decisione individuale di concedere il sostegno e concludersi entro **36 mesi**. Tale periodo può essere elevato a **48** nei seguenti casi, debitamente giustificati:

- ✓ Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 che possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
 - b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e. un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
- ✓ Avverse condizioni climatiche che hanno ritardato l'esecuzione degli investimenti.
 - ✓ Momentanee difficoltà economiche dovute a ritardi nell'erogazione di contributi comunitari o nell'accesso al credito.

Il giovane agricoltore avvia il processo di insediamento **entro i 24 mesi antecedenti** la presentazione della domanda di aiuto e termina l'insediamento stesso con il completamento della realizzazione del piano aziendale, nei termini sopra indicati.

Il processo di insediamento si considera avviato con l'iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), oppure con l'assunzione della carica di amministratore per le società di persone o di socio amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative qualora le società risultino già iscritte nella sezione speciale "imprese agricole".

Il processo di insediamento termina al completamento della realizzazione del piano aziendale.

Il giovane che si insedia assume i seguenti impegni:

- risultare "agricoltore in attività", così come definito dall'articolo 9 del Reg. (UE) n 1307/2013, entro **18 mesi** dall'insediamento;
- condurre in qualità di capo azienda un'impresa agricola idonea per l'insediamento per almeno **8 anni** dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
- acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) entro **36 mesi** dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
- nel caso in cui non abbia adeguate qualifiche e competenze professionali, si impegna ad ottenerle entro **36 mesi** dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
- avviare l'attuazione del piano di sviluppo aziendale di cui al suddetto piano aziendale entro **nove mesi** dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto;
- realizzare il programma previsto dal piano (business plan) entro **36 mesi** dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno ed effettuare la richiesta di saldo del contributo concesso entro i **30** giorni successivi.

5.2.2 Finanziamento del piano di sviluppo aziendale con altre misure del PSR

Il sostegno al primo insediamento di giovani agricoltori, oltre all'aiuto all'avviamento della Misura 6.1, si realizza anche con il sostegno delle seguenti misure:

- Misura 4.1. – Con la quale possono essere cofinanziati gli investimenti strutturali relativi ad attività produttive agricole, finalizzati al miglioramento della competitività sostenibile delle nuove aziende create dai giovani;
- Misura 6.4A. – Che può cofinanziare gli investimenti strutturali relativi alle seguenti attività connesse all'agricoltura:
 - a) attività non agricole nel settore dell'agriturismo;
 - b) attività non agricole nel settore dei servizi sociali;

c) attività non agricole nel settore della trasformazione di prodotti Allegato I del trattato solo come input.

- Misura 1.1. – Che finanzia progetti formativi per il giovane imprenditore agricolo;
- Misura 2.1. – Che finanzia servizi di consulenza nelle aziende oggetto di insediamento.

Si precisa che le misure M4.1 e M6.4A possono essere inserite nella domanda di aiuto solo nel caso in cui i relativi bandi di riferimento siano stati approvati e pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Qualora il progetto di insediamento venga ammesso al sostegno, sono finanziate tutte le forme di aiuto sopra descritte, contenute nel piano aziendale dell'intero "pacchetto giovani", fatti salvi i criteri di ammissibilità delle singole misure. Tali aiuti possono essere erogati direttamente all'imprenditore come nel caso delle misure M4.1 e M6.4A, ovvero possono essere garantiti i servizi di consulenza (M2.1.) o di formazione (M1.1.) per il tramite degli organismi selezionati per tali attività.

Per tutte le condizioni di accesso alle suddette misure si rimanda agli specifici bandi pubblicati dopo la notifica alla Commissione CE delle modifiche apportate alle singole schede di misura dal Comitato di Sorveglianza del 13/12/2016.

5.3 Spese ammissibili

L'eleggibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla data di protocollazione della domanda di aiuto. Affinché la spesa sia ammissibile, ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola.

Per le sole domande presentate a valere del bando di cui al DDS 35/AEA/2016 valgono le seguenti disposizioni:

In caso di reiterazione di una domanda di aiuto dichiarata ammissibile ma non finanziata per carenza di risorse, il diritto alla retroattività della spesa sarà riconosciuto, solo per le opere ed impianti descritti nel progetto presentato con la prima domanda di aiuto, risultati ammissibili, e solo per le quantità e per le tipologie in esso riportate, a decorrere dal giorno successivo la data di presentazione della prima domanda di aiuto.

In caso di reiterazione di una domanda di aiuto non istruita ai sensi del DDS n 537 /AEA del 19/9/2016 il richiedente al momento della presentazione della domanda indica se intende richiedere il riconoscimento della retroattività della spesa e per quali investimenti. Il diritto alla retroattività della spesa potrà essere riconosciuto previa verifica dell'ammissibilità della prima domanda di aiuto presentata e degli investimenti interessati. A tale scopo le valutazioni dei requisiti dell'azienda e del progetto sono effettuate tenendo conto dei dati della prima domanda e della DUP della stessa annata agraria.

Per quanto sopra per le domande presentate a valere sul presente bando si applicano le norme generali indicate nel primo capoverso del presente paragrafo.

5.3.1 Spese ammissibili per la misura 6.1

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non si prevede la rendicontazione del premio, ma solo degli investimenti e/o spese relative alle singole misure attivate con il pacchetto giovani ed indicate nel piano aziendale.

5.3.2 Spese ammissibili per le altre misure del Pacchetto Giovani

Per tutte le condizioni di ammissibilità delle spese relative alle misure del pacchetto giovani, si rimanda agli specifici bandi fatta eccezione per:

- la cantierabilità degli investimenti: ai giovani al primo insediamento, infatti, in deroga a quanto previsto nei bandi misura 4.1 e 6.4A, è data la possibilità di acquisire, entro 9 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno, i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli investimenti. Al momento della presentazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste /segnalazioni/ comunicazioni devono risultare presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti;
- il massimale stabilito in termini di contributo pubblico che per la 4.1. all'interno del pacchetto giovani è fissato in **250.000,00 Euro per beneficiario**.

5.3.3 Entità dell'aiuto all'avviamento della nuova impresa

L'importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree oggetto del primo insediamento del giovane imprenditore. In particolare le aree a più elevato livello di ruralità D e C3 (all. 4) presentano le maggiori criticità, pertanto in tali aree viene concesso l'aiuto più elevato:

- ✓ 50.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in aree C3 e D così come individuate dal PSR Marche 2014-2020. A tal fine almeno l'80% della SAU deve ricadere in tali aree, sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino);
- ✓ 35.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree.

E' possibile erogare al massimo n. 1 premio per azienda.

Tale aiuto è erogato in due rate. La prima rata è pari al 70% dell'aiuto e può essere erogata immediatamente dopo l'approvazione del sostegno, previa comunicazione di avvio del PSA che dovrà avvenire entro 9 mesi dalla concessione. La seconda rata del 30% è erogata previa verifica della completa e corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale e del conseguimento dei requisiti eventualmente mancanti.

5.3.4 Entità degli aiuti delle misure del piano di sviluppo aziendale

Per tutte le condizioni relative agli importi ammissibili ed alle percentuali di aiuto delle misure del pacchetto giovani, si rimanda agli specifici bandi.

5.4 Selezione delle domande di aiuto

5.4.1 Criteri utilizzati per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
-----------------------------	--------

A. Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione agli obiettivi trasversali del Programma: innovazione; impatto sull'ambiente e cambiamenti climatici di cui alle lettere b), e) e g) del paragrafo relativo alla descrizione del piano di sviluppo aziendale, inserito tra le informazioni specifiche dell'operazione.	35%
B. Aumento dell'occupazione nella nuova azienda in termini di ULA, oltre il livello di ammissibilità , che si dimostra concretamente con il piano aziendale presentato.	25%
C. Livello degli impegni assunti dal beneficiario nell'ambito del proprio piano di sviluppo aziendale, tra gli obiettivi indicati di cui alle lettere a), c), d) ed f) del paragrafo relativo alla descrizione del piano di sviluppo aziendale, inserito tra le informazioni specifiche dell'operazione.	20%
D. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 dell'azienda di nuovo insediamento.	10%
E. Giovani di età non superiore ai 30 anni	10%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione agli obiettivi trasversali del Programma: innovazione; impatto sull'ambiente e cambiamenti climatici di cui alle lettere b), e) e g) del paragrafo relativo alla descrizione del piano di sviluppo aziendale, inserito tra le informazioni specifiche dell'operazione.	Punti
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il contemporaneo raggiungimento degli obiettivi b), e), g) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto.	1
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il contemporaneo raggiungimento degli obiettivi e) e g) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto	0,8
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il contemporaneo raggiungimento di uno degli obiettivi e) o g) e dell'obiettivo b) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto.	0,6
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento di uno degli obiettivi e) o g) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto.	0,3
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento dell'obiettivo b) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto.	0,1
- Altre domande	0

B. Aumento dell'occupazione nella nuova azienda in termini di ULA, oltre il livello di ammissibilità, che si dimostra concretamente con il piano aziendale presentato.	Punti
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede un aumento di occupazione in termini di ULA di almeno una unità quale differenziale rispetto al livello di ammissibilità.	1

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede un aumento di occupazione in termini di ULA di almeno 0,75 unità quale differenziale rispetto al livello di ammissibilità.	0,8
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede un aumento di occupazione in termini di ULA di almeno 0,5 unità quale differenziale rispetto al livello di ammissibilità.	0,5
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede un aumento di occupazione in termini di ULA di almeno 0,25 unità quale differenziale rispetto al livello di ammissibilità.	0,3
- Altre domande.	0

L'incremento di occupazione viene valutato in base alla situazione aziendale conseguente alla realizzazione del PSA presentato dal giovane contestualmente alla domanda di aiuto.

L'incremento dovrà essere dimostrato mediante raffronto tra la situazione di partenza e quella conseguita successivamente al completamento del PSA. La situazione ex ante sarà calcolata sulla base delle colture/allevamenti risultanti dal Piano colturale e consistenza zootecnica presenti al momento della domanda, per la situazione ex post si tiene conto soltanto dell'incremento di occupazione ottenuto grazie agli investimenti realizzati in relazione agli obiettivi a), c), d) ed e) del PSA. Il Piano Colturale e la consistenza zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di aiuto / pagamento se confermate con la DUP. In ogni caso il richiedente dovrà dimostrare che la coltura indicata nel piano colturale sia andata a buon fine e venga utilizzata per lo scopo previsto (es colture porta seme, officinali, ecc.). Per il calcolo della ULA le tabelle di riferimento sono quelle di cui Allegato 1 (con esclusione della sezione B) e 2 al Regolamento Regionale 04 novembre 2013, n. 6 "Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21".

C. Livello degli impegni assunti dal beneficiario nell'ambito del proprio piano di sviluppo aziendale, tra gli obiettivi indicati di cui alle lettere a), c), d) ed f) del paragrafo relativo alla descrizione del piano di sviluppo aziendale, inserito tra le informazioni specifiche dell'operazione.	Punti
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento di almeno tre obiettivi di cui alle lettere a), c), d) ed f) del capitolo 5.1.3., relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto.	1
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento di almeno due obiettivi di cui alle lettere a), c), d) ed f) del capitolo 5.1.3., relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto.	0,5
- Altre domande.	0

D. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 dell'azienda di nuovo insediamento.	Punti
- Domande presentate da aziende ubicate in area D.	1
- Domande presentate da aziende ubicate in area C3.	0,8
- Domande presentate da aziende ubicate in area C2.	0,3
- Altre domande.	0

Il criterio D fa riferimento alle caratteristiche specifiche del fondo oggetto di insediamento, relativamente alla sua ubicazione.

L'assegnazione del punteggio viene effettuata sulla base della classificazione dei Comuni della Regione ai sensi della zonizzazione del PSR 2014-2020 (all. 4). Per l'assegnazione della priorità si farà riferimento in ogni caso alla prevalenza della SAU in area D, C3 e C2 (oltre l'80% della SAU totale). In caso di aziende che superino l'80% della SAU sommando le aree D e C3 si assegnerà punteggio di 0,8, in caso di superamento dell'80% della SAU sommando le aree D, C3 e C2 si assegnerà punteggio di 0,3.

Sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

E. Giovani di età non superiore ai 30 anni	Punti
- Domande presentate da giovani di età non superiore ai 30 anni.	1
- Altre domande.	0

5.4.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D- E) di cui al paragrafo 5.4.1.;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a **0,20** ottenuto con i soli criteri A, B e C.

Le domande ammesse alla graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, verificati in istruttoria domanda di aiuto e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore. In caso di insediamento plurimo viene calcolata la media aritmetica delle età dei giovani che si insediano.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di aiuto

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁸.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;

⁸ L. 241/90 art.2 comma

- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

Nel caso in cui il giovane si insedi in un'azienda i cui terreni ricadono in diverse localizzazioni territoriali anche fuori regione, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione imprese agricole della CCIAA.

Nel caso di insediamento plurimo, nella domanda di aiuto devono essere indicati i dati anagrafici dei giovani che si insediano e che richiedono il premio. La domanda di aiuto deve essere sottoscritta da entrambi gli amministratori (solo se entrambi rivendicano il premio).

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di premio a valere sulla misura 6.1 ed eventuali domande di contributo ad esse collegate sulle misure 1.1, 2.1, 4.1 e 6.4A potranno essere presentate a partire dal **25/01/2017** e fino al giorno **28/04/2017 ore 13.00**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando e dai bandi di riferimento delle altre misure del pacchetto in caso di domanda multimisura.

Le domande di premio dovranno risultare presentate entro e non oltre 24 mesi dalla fase iniziale del processo di insediamento (vedi paragrafo 5.1.1. punto 2).

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- ✓ le domande presentate oltre il termine;
- ✓ le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;
- ✓ le domande prive dei seguenti elementi ritenuti essenziali:
 - Piano di sviluppo aziendale;
 - Dichiarazione del Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta l'iscrizione alla gestione agricola INPS, anche con riserva;
 - Dichiarazione del Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta l'iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole o piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).

La verifica viene effettuata entro 10 giorni.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

Nessun allegato previsto.

6.1.4 Documentazione prevista per accedere al sostegno delle misure attivate a pena di inammissibilità

Per tutta la documentazione necessaria per accedere al contributo delle misure del pacchetto giovani, si rimanda agli specifici bandi.

Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁹

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- ✓ errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- ✓ incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo.
- ✓ errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- ✓ la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- ✓ la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- ✓ la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

⁹ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata.¹⁰

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC¹¹.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁸.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

Al fine di garantire la razionalizzazione del procedimento istruttorio potrà essere applicata la procedura semplificata di svolgimento delle istruttorie prevista dalla DGR 940 del 8/08/2016 e specificata nel DDS 537/AEA del 19/9/2016. Tale procedura comporta lo svolgimento dell'istruttoria solo per le domande che, sulla base dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti al momento della presentazione della domanda, hanno i punteggi più elevati e il cui valore esaurisce la dotazione finanziaria del bando.

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

¹⁰ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

¹¹ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

I controlli riguardano in particolare:

1) verifica di validità tecnica del piano di sviluppo aziendale;

La verifica ha ad oggetto i parametri indicati al paragrafo 5.1.3. "Requisiti del progetto" del presente bando

2) verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti;

La verifica della congruità sarà effettuata in relazione alle misure attivate con il pacchetto.

3) verifica di conformità degli investimenti alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità;

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.4.1 e documentati dai beneficiari.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Cause di inammissibilità

La mancata presentazione della documentazione prevista al paragrafo 6.1.4 determina la non ammissione a contributo degli investimenti finanziabili con le misure 4.1 e 6.4.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ della spesa ammessa per singolo-investimento (solo per le misure 4,1 e 6.4A);
- ✓ del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM¹²), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M, tramite il responsabile provinciale della SDA.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sulla base della graduatoria unica regionale si procederà alla concessione del premio e dell'eventuale contributo collegato al PI nei limiti della disponibilità finanziaria relativa a ciascun tipo di operazione.

Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. L'assegnazione del premio e dell'eventuale contributo collegato al PI avverrà nel rispetto dei limiti previsti dalla disponibilità finanziaria di ciascuna misura inclusa nel pacchetto giovani (cfr. paragr. 4.).

Prima dell'approvazione della graduatoria, potranno essere integrate le risorse assegnate al pacchetto al fine di garantire il pieno utilizzo della disponibilità finanziaria prevista per la misura 6.1.

Se ciò non fosse possibile, qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento del solo premio o del solo contributo, il giovane avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante (aggiuntiva rispetto ai limiti ordinari) al fine di adattare il proprio progetto in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

¹² Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria, ed il decreto con l'elenco delle domande non assoggettate ad istruttoria nel caso di attivazione delle procedura semplificata ai sensi della DGR 940 del 8/8/2016, sono pubblicati nel sito istituzionale www.norme.marche.it.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultino ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Ai richiedenti titolari delle domande che, in base alla procedura semplificata di cui alla DGR 940 del 8/8/2016, non sono state sottoposte ad istruttoria, sarà inviata la relativa comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità, di non finanziabilità e di mancata istruttoria sono inviate a firma del responsabile regionale di misura.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria e il provvedimento con l'elenco delle domande non assoggettate ad istruttoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla comunicazione.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- ✓ domanda di pagamento dell'anticipo;
- ✓ domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (esclusa la misura 6.1);
- ✓ domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare una richiesta di revisione del piano di sviluppo aziendale in conseguenza di varianti in corso d'opera o adattamenti tecnici agli investimenti previsti nelle sottomisure attivate (4.1 e 6.4A). Si precisa che per le domande di variazione progettuale, per gli adeguamenti tecnici e per le modifiche progettuali non sostanziali non è necessaria la comunicazione preventiva. Tali modifiche quindi possono essere eseguite senza preventiva autorizzazione sotto la responsabilità del beneficiario, ma devono comunque essere comunicate prima della domanda di pagamento finale per l'istruttoria che ne valuterà l'ammissibilità.

Le revisioni al piano di sviluppo aziendale sono ammissibili purché soddisfino le condizioni di ammissibilità e garantiscano il mantenimento di un punteggio minimo necessario per la finanziabilità (posizione utile in graduatoria).

Le revisioni ammesse che comportano una riduzione della spesa o le revisioni non ammissibili, determinano una riduzione del contributo ammesso. Le revisioni che comportano un aumento della spesa, non determinano un aumento del contributo riconoscibile e il differenziale tra la spesa inizialmente riconosciuta e la spesa a seguito di revisione è totalmente a carico del beneficiario.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **1 sola richiesta** di variante al progetto approvato. Da tale limite rimane esclusa l'eventuale variante presentata per adeguare il PSA per finanziamento parziale della domanda di aiuto (cfr. paragr. 6.2.4).

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

1. modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento approvato;
2. modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
3. modifiche della tipologia di operazioni approvate;
4. cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
5. modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. frutteto, oliveto), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità¹³).

7.1.2 Documentazione da allegare

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

¹³ **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** **1.** Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. **2.** Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. **3.** I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

- a) richiesta corredata di una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
- b) nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante come previsto dal sistema SIAR;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM .

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi **"adeguamenti tecnici"**, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di DIA/SCIA,
2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato,
3. il cambio del crono programma,
4. il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche),
5. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.

Le **"modifiche progettuali non sostanziali"** sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di DIA/SCIA.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria i seguenti cambiamenti:

- A. modifica del materiale per la pavimentazione,
- B. modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali),
- C. modifiche impianti elettrici e idrici,

- D. altezza dei rivestimenti- variazione del materiale infissi,
- E. quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura,
- F. modifica dei tracciati delle recinzioni e/o drenaggi e/o impianti irrigui nell'ambito della stessa particella, etc.,

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

Il premio viene erogato in due soluzioni tramite:

- ✓ una richiesta di anticipo pari al 70% del premio concesso;
- ✓ una richiesta di saldo per il restante 30% del premio.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

E' inoltre necessario dimostrare di aver dato avvio alla realizzazione del PSA (cfr. paragraf. 5.1.3.).

Nell'ipotesi che il beneficiario abbia aderito anche alla misura 6.4A e/o alla misura 4.1, può richiedere anche un anticipo del 50% del sostegno concesso per queste misure, dietro presentazione di una polizza di garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa, per un importo pari al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale del premio, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

Se il contributo concesso per la domanda di aiuto è pari o superiore a 150.000 Euro alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva (all. 8-9) al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Nel caso di attivazione delle Misure 4.1. e/o 6.4A. è possibile presentare una richiesta di stato avanzamento lavori (SAL) per la liquidazione dell'aiuto corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte. Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipo sulla misura 4.1 e/o 6.4A il SAL può essere richiesto una sola volta.

Ogni domanda di SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo concesso per la misura (4.1 e/o 6.4A).

E' possibile erogare acconti fino all' **80%** dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al **30%** del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra **30% e 80%** del contributo concesso.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **fino a tre mesi prima** della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture debbono recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, in difetto dovranno essere rettificate, pena l'inammissibilità della spesa;
2. documentazione attestante l'avvenuto pagamento:
 - a. Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b. Copia assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
 - c. Per pagamenti eseguiti con Carta di credito e/o bancomat produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
3. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate;
4. computi metrici consuntivi relativi alle opere edili eseguite;
5. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove ricorra) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;

6. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la misura 6.1 – "pacchetto giovani" (all. 5);
7. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (all. 7a);
8. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che arredi e attrezzature acquistate sono nuovi e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (all. 7b);
9. in caso di contributo concesso pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (all. 8-9).

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili;

Il computo metrico consuntivo in quanto timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

Prima di procedere al pagamento sarà effettuata una visita in situ per una verifica (visuale) degli investimenti rendicontati e qualora estratta a campione sarà sottoposta a controlli in loco da parte della PF Controlli Relativi ai Fondi Comunitari.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

Per rendere più agevole la rendicontazione in questo capitolo viene riportata la documentazione necessaria per rendicontare tutte le misure del pacchetto giovani, senza rimandare ai singoli bandi di attuazione.

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. entro il trentasettesimo mese (fatte salve le eventuali proroghe concesse) dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **le seguenti autodichiarazioni:**

- 1) dichiarazione del Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta la data e la sede di iscrizione alla gestione agricola INPS;
- 2) dichiarazione dal Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- 3) dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (per tutti gli investimenti finanziati) qualora non siano state precedentemente consegnate;
- 4) dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, qualora non sia stata precedentemente presentata;
- 5) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 contenenti gli estremi dell'agibilità/abitabilità rilasciata dal Comune e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
- 6) dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli'art.46 e 47 con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della NIA (solo per i fabbricati adibiti a trasformazione e/o commercializzazione);
- 7) dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli'art.46 e 47 con indicazione dei dati (data e protocollo) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica o SCIA con attestazione di avvenuta presentazione (solo per la mis 6.4A);

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la misura 6.1 – “pacchetto giovani” (all. 6)
- b) modello unico di dichiarazione dei redditi relativo all'anno precedente, completo dei quadri IVA e IRAP;
- c) stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezziario delle opere agricole o, solo per quanto non previsto, al prezziario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda di aiuto. Per le eventuali lavorazioni non previste dai due prezziari dovrà essere predisposta una specifica analisi del prezzo. Il computo metrico analitico consuntivo dovrà essere dettagliato per singolo investimento così come riportato nel piano degli investimenti presente in domanda di pagamento e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista;
- d) copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove ricorra) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
- e) lay-out con evidenziati graficamente tutti gli interventi oggetto di finanziamento;
- f) circostanziata relazione a firma del direttore dei lavori nell'ipotesi di interventi di recupero in edilizia sostenibile (solo per la Mis. 6.4A);

- g) copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. In sede di accertamento finale le fatture originali, dopo il confronto con le copie presentate, verranno annullate con l'apposizione della dicitura "Prestazione e/o fornitura inerente all'attuazione della Misura "6.1" del PSR Marche - Reg. CEE 1305/13"; Le fatture debbono recare, **pena l'inammissibilità della spesa**, il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato, e nel caso di macchine ed attrezzature il numero di telaio o di matricola;
- h) per i macchinari usati dovrà essere prodotta la fattura originale di acquisto del bene oggetto di finanziamento, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, attestante l'assenza di vincolo di parentela o di legami societari tra cedente e acquirente;
- i) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (all. 7a);
- j) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che arredi e attrezzature acquistate sono nuovi e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (all. 7b);
- k) dichiarazione asseverata di un tecnico che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);
- l) copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri **con evidenziate le fatture rendicontate**;
- m) documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi ecc.);
- n) in caso di contributo concesso pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (all. 8-9);
- o) Documentazione attestante la partecipazione e il superamento del corso di formazione di 100 ore (se previsto nel PSA);
- p) Copia dei documenti contabili, nello specifico per i pagamenti effettuati con:
1. bonifico/ricervuta bancaria: copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 2. carta credito/Bancomat: estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 3. assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile".

Entro i termini previsti per l'istruttoria della domanda di saldo¹⁴ il beneficiario dovrà produrre una dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta di aver conseguito la qualifica di IAP con specifica della data di rilascio del certificato da parte del Comune.

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e del punteggio minimo richiesto per la finanziabilità della domanda;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano aziendale presentato con la domanda di aiuto. La mancata corrispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, in assenza di cause di forza maggiore, determinerà la revisione del sostegno accordato, fino al recupero totale delle provvidenze erogate.
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 1. l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale e rendicontati con le altre misure del pacchetto giovani finanziate;
 2. il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
 3. la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
 4. che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

- ✓ risultare "agricoltore in attività", così come definito dall'articolo 9 del Reg. (UE) n 1307/2013, **entro 18 mesi** dall'insediamento;
- ✓ condurre in qualità di capo azienda un'impresa agricola idonea per l'insediamento per **almeno 8 anni** dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
- ✓ acquisire il requisito di ammissibilità (capacità professionale) per il quale è stata richiesta una deroga, entro **36 mesi** a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- ✓ acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) entro **36 mesi** dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
- ✓ avviare l'attuazione del piano di sviluppo aziendale entro **nove mesi** dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto;
- ✓ realizzare il programma previsto dal piano (business plan) entro **36 mesi** dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno ed effettuare la richiesta di saldo del contributo concesso entro i **30** giorni successivi;

¹⁴ 75 giorni dal rilascio su SIAR della domanda di saldo.

- ✓ destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza (solo per la misura 4.1 e 6.4A) per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto presentato;
- ✓ realizzare l'intervento in modo conforme rispetto alle finalità delle misura e coerente con il progetto approvato;
- ✓ rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
- ✓ garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale (solo per la misura 4.1 e 6.4A).
- ✓ non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati o ristrutturati grazie al contributo del pacchetto giovani. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto di liquidazione del saldo finale (solo per la misura 4.1 e 6.4A);
- ✓ conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo (solo per la misura 4.1 e 6.4A);
- ✓ consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni
- ✓ restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- ✓ dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14. **(cfr paragr. 7.6.1)**

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

1. per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € e che non rientrano nel successivo punto 2), collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito del PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 €, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
2. per gli investimenti per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo, di dimensioni rilevanti, per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;
3. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione

b) **Entro la data della presentazione della domanda di pagamento per gli investimenti finanziati** il beneficiario espone una targa informativa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14; le spese relative sono eligibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

7.7 Controlli e sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014¹⁵, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 23/01/2015 n. 180.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

¹⁵ *Articolo 63*

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnati davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹⁶

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1306/2013 art. 111 del Parlamento Europeo e del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

¹⁶ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.